

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. xx DEL xxxxxxxx

OGGETTO: APPROVAZIONE DI MISURE PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA' IN AMBITO COMUNALE, DIFESA DI RONDINI, RONDONI E BALESTRUCCI. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Il Sindaco illustra, brevemente, la proposta all' O.d.g., evidenziando, la richiesta del Parco in merito alla tutela della biodiversità e della necessita di trovare dei piccoli accorgimenti nei regolamenti edilizi comunali per consentire alle rondini una maggiore facilità di nidificazione;

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO

che la vigente legge n. 394/91 prevede, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, la tutela del patrimonio naturale, in cui rientrano anche le specie faunistiche;

che la Legge 157/1992 indica misure per la protezione specifica della fauna selvatica;

che dalle norme teste citate si evidenzia che la tutela della biodiversità costituisce un valore di rilievo costituzionale anche ai sensi dell'articolo 11 e 32 della Cost. e che ciascun ente pubblico ha il potere di determinare misure idonee allo scopo, nei limiti consentiti dall'ordinamento costituzionale, statale e regionale;

che le Direttive 79/409/CEE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat", costituiscono atti normativi fondanti l'atto presente;

che la Legge Regionale 56/2000, prevede le Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche;

che la Legge Regionale 3/1494 prevede le Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

che (l'Italia ha aderito all'impegno di ridurre la perdita della Biodiversità attraverso la sottoscrizione dell'iniziativa denominata "Countdown 2010" anche ai sensi della quale ogni azione anche la più semplice, assunta da amministrazioni comunali, Enti o privati deve prevedere il contenimento dei danni alla biodiversità;

che le amministrazioni comunali sono chiamate ad esercitare i propri poteri e funzioni dimostrando l'adozione di misure concrete perche la biodiversità sia tutelata efficacemente e mediante l'adozione di azioni sul proprio territorio di competenza, anche in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà;

che le "Rondoni" (ogni specie), "Rondini e Balestrucci" (ogni specie) nel corso della stagione riproduttiva catturano una gran quantità di insetti ritenuti dannosi per l'uomo nella misura stimata di 3000 insetti al giorno circa a individuo con una quantità complessiva di insetti catturati per l'allevamento di una nidata di circa 150.000 (incluse mosche, zanzare, tafani e pappataci), che ad essi serve a portare a termine ogni covata;

che zanzare e mosche oltre ad essere molesti possono essere vettori attivi e passivi di diverse malattie per l'uomo e per gli animali domestici (ad esempio per il territorio nazionale e/o locale sono già note:

Chikungunya , Febbre da flebotomi del bacino del Mediterraneo, West Nile Disease ed altri virus encefalitici, Leishmaniosi, Filariosi del cane);

che, pertanto, è da ritenersi che Rondoni, Rondini e Balestrucci siano da considerarsi specie particolarmente utili all'uomo quali veri e propri ausiliari "insetticidi naturali" capaci di ridurre sensibilmente la presenza di insetti nocivi attorno alle abitazioni diminuendo la necessità di ricorrere ad insetticidi di sintesi, notoriamente ritenuti dannosi per la salute dell'uomo (soprattutto per i soggetti più deboli, giovani e anziani); e dell'ambiente;

che inoltre Rondini, Rondini e Balestrucci siano da considerarsi quali efficaci <specie ombrello> difendendo attivamente le cui esigenze di nidificazione si estendono benefici determinanti anche per tanti altri piccole specie insettivore quali ad esempio chirotteri, piccoli passeriformi e gechi, moltiplicando ulteriormente l'effetto benefico di riduzione degli insetti molesti e vettori già sopra descritti;

che quale misura concreta di difesa delle specie sopra descritte i nidi di Rondini, Rondini e Balestrucci siano difesi in ogni fase della loro costruzione anche in quella precoce, poiché, tra gli altri motivi, la fedeltà al sito riproduttivo e la presenza di un nido già fatto e presente invoglia notevolmente rondini e balestrucci a rioccuparlo al ritorno migratorio durante le stagioni successive;

che la specifica nicchia ecologica delle specie più volte soprarichiamate le rende, di fatto, utilissime alla difesa della salute umana ed alla salubrità ambientale;

che nel contempo sia necessario combattere e prevenire gli effetti negativi causati dall'insediamento di colombi urbani negli edifici per nidificare, prevedendo misure di esclusione selettive per questa sola specie ed evitando quindi misure drastiche di esclusione che inevitabilmente si ritorcono su alcune delle <specie ombrello> sopra richiamate e segnatamente sui rondini e sui chirotteri, prevedendo per la esclusione selettiva dei colombi misure tecniche specifiche;

che si intendono adottare indirizzi affinché le misure di cui in deliberato possano essere considerate effettive ed idonee allo scopo di tutela della biodiversità;

che, pertanto, si ritiene di adottare, altresì, indirizzi specifici anche per la modifica del proprio regolamento edilizio, approvato con delibera di consiglio comunale n. XX del XX.XX.XXXX, quale strumento di competenza comunale esclusiva attraverso cui intervenire efficacemente con misure concrete allo scopo diretto di tutela della biodiversità della fauna selvatica;

che tali indirizzi hanno il precipuo scopo di tutelare la naturale riproduzione di Rondini, Rondini e Balestrucci sugli edifici dell'ambito territoriale di questo Comune;

che, ad ogni buon fine, questo atto equivalga nella materia edilizia ad avvio del procedimento previsto dalle norme regionali;

che nello specifico gli indirizzi di modifica al vigente regolamento edilizio sono adottati con lo scopo di tutelare la formazione dei nidi delle specie in oggetto, di preservare il decoro urbano anche dalle deiezioni degli uccelli indesiderati (colombi), di prevedere misure che in genere interessano aspetti modesti e marginali delle costruzioni, ma che realizzate favoriscono, agevolano e tutelano la nidificazione delle specie in oggetto tutte presenti nel territorio di questo Comune;

che le misure edilizie intervengono sulle nuove costruzioni ovvero su porzioni di edifici già costruiti e in cui la nidificazione o i tentativi di essa siano già palesi e presenti e che interessano solo tetti, gronde, apposizione di tegole e coppi in modalità idonee allo scopo della presente oppure si prevedano misure di riduzione di fori e nicchie sulle mura di edifici e monumenti già esistenti atte a evitare la nidificazione di colombi e ad accogliere selettivamente le specie più volte soprarichiamate;

che in questo ultimo caso la riduzione dei fori vada programmata in collaborazione con soggetti esperti anche per tutelare e/o favorire il loro uso da parte di più specie; per cui occorre saper individuare le cavità da preservare perché occupate da specie appartenenti alla fauna selvatica;

che siano adottati interventi dimostrativi atti a favorire la nidificazione dei Rondoni, anche in assenza di cavità in grado di ospitare i nidi, attraverso il posizionamento sugli edifici esistenti di nidi artificiali e per le abitazioni nuove o oggetto di ristrutturazione di "nidi mattone" già predisposti con la cavità nido, come meglio indicato nel deliberato, quali tipologie disponibili in commercio o realizzabili in economia pur nel rispetto dei criteri validati;

che si ritengono adatti ed opportuni per la tutela di rondoni, rondini e balestrucci nonché per le altre specie utili e per la prevenzione della sosta e nidificazione dei colombi urbani, gli indirizzi e gli accorgimenti tecnici oggetto in dettaglio della presente deliberazione;

visto il parere della Commissione urbanistica:

visto il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del TUEL;

visto l'art. 42 del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.

Con la votazione sotto riportata resa nei modi e nelle forme di Legge, che ha fornito il seguente risultato : Presenti n. XX Votanti n. XX Voti Favorevoli n. XX Astenuti :-

DELIBERA

Per le motivazioni e per le finalità sopra richiamate, quanto segue:

1. E' fatto divieto di abbattere o compromettere i nidi di Rondoni, Rondini e Balestrucci come indicati in premessa, sia in fase di precoce costruzione che al di fuori della stagione riproduttiva in periodo invernale, adottando inoltre indirizzi adatti alla efficace tutela attiva delle medesime specie, come di seguito specificato;

2. di approvare i seguenti indirizzi perché si modifichi in modo coerente il vigente regolamento edilizio comunale:

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

A- TUTELA DEI RONDONI (*Rondone comune, Rondone pallido e Rondone maggiore*), INDIRIZZI:

- in periodo di riproduzione (marzo-agosto; marzo-novembre in caso di rondoni pallidi) i nidi e le cavità in cui nidificano i rondoni non siano disturbate per consentire alle coppie nidificanti, di riprodursi portando a termine la cova e l'allevamento delle nidi; in caso di cantieri non rinviabili al periodo novembre-marzo (periodo di assenza dei rondoni), le impalcature all'altezza delle entrate dei nidi non debbono ostruire con pali/tavolame le entrate dei nidi e le reti di protezione debbono essere opache e nel contempo lasciare a intervalli regolari ampie aperture davanti ai nidi, per prevenire l'intrappolamento e la morte per trauma e/o inedia degli uccelli;
- sulle nuove costruzioni o sulle ristrutturazioni dei tetti vengano lasciati aperte (apertura minima cm. 5x5 oppure cm3x6) e per una profondità di almeno 30 cm tutte le tegole finali e almeno due o pia file di tegole nelle parti superiori del tetto;
- il coppo da lasciare "aperto" venga murato al successivo rialzandolo di almeno 4 cm, in modo da consentire l'accesso al sotto tegola, anche utilizzando un "coppo tagliato";
- nei caso della posa in opera di grondaia a distanza ravvicinata dalle tegole di gronda, la seconda fila di coppi dovrà essere in tutto (o almeno per il 30%) poggiata su un coppo tagliato, in modo da determinarne il rialzamento di almeno 4 cm; sulla grondaia sia evitato l'uso di eventuali aghi anti

appoggio per colombi e preferito nei casi che richiedano tale allontanamento l'uso di <pettini anti-appoggio> per grondaie altrettanto efficaci degli aghi ma a differenza di questi non pericolosi per i rondoni dati che questi si avvicinano alle entrate dei nidi (sotto i coppi) a forte velocità e vengono uccisi da tali dispositivi;

- i fori presenti lungo le pareti degli edifici storici e monumentali (buche, pontae, nicchie, etc. profonde almeno 15-20 cm) non vengano chiusi o resi inagibili tramite chiusura completa. Nel caso che si debba comunque intervenire per impedire la nidificazione dei colombi urbani i fori siano ridotti selettivamente di dimensione portandoli con opportune misure tecniche (buone pratiche validate) a 3,5-5 cm di altezza e comunque non inferiori a 3,5 x 3,5 cm, e quindi evitando di chiuderli o renderli inagibili con qualsivoglia materiale di ostruzione.
- nei caso di occupazione di fori ampi e profondi già occupati da specie selvatiche quali Gheppi, Grillai, Civette, Allocchi, Assioli, Taccole, ecc.. le cavità stesse individuate siano da considerare non a rischio di occupazione da parte dei colombi urbani e quindi non vengano ridotte di diametro;
- per gli edifici esistenti sia adottato, quale intervento dimostrativo atto a favorire la nidificazione dei Rondoni, anche in assenza di cavità preesistenti in grado di ospitarne la riproduzione, il posizionamento, di nidi artificiali validati e per le abitazioni nuove o oggetto di ristrutturazione di "nidi mattone" validati già predisposti con la cavità nido. Tali strutture-nido sono da posizionare dopo aver individuato i siti storici di riproduzione delle specie. Pertanto si stabilisce che, ove possibile tecnicamente, vengano inserite sulla sommità delle facciate degli edifici di nuova costruzione o in ristrutturazione, adatte serie di elementi architettonici denominati "cassette nido" e "nidi-mattone" (mattoni speciali dotati di cavità apposite per Rondoni) integrabili esteticamente nel profilo architettonico dell'edificio;

B- TUTELA DELLE RONDINI (*Rondine comune, Rondine rossiccia, Rondine montana*), INDIRIZZI:

- in periodo di riproduzione (marzo-agosto) nei siti riproduttivi frequentati dalle rondini per riprodursi come piccoli caseggiati, rimesse, stalle, ripostigli, cimiteri e, ove possibile, edifici pubblici e privati, ecc. venga consentito, alle coppie nidificanti, di riprodursi portando a termine la cova e l'allevamento delle nidiate, consentendo l'ingresso e l'uscita dalle strutture edili chiuse (scantinati, stalle, ripostigli,..) tramite una o più aperture (finestra apertura nel muro, ecc) lasciate appositamente aperte allo scopo;
- le nuove costruzioni e/o le ristrutturazioni siano dotate di nidi artificiali idonei e in genere realizzati secondo i criteri della bioarchitettura naturalistica.
- per la prevenzione dell'imbrattamento si indica nella adozione della mensola da apporre sotto il nido una misura efficace, con attenzione alla misura e alla posizione rispetto al nido affinché non attragga la sosta e la nidificazione dei colombi;
- siano adottate, quale intervento dimostrativo alto a favorire la nidificazione delle Rondini, idonee strutture -nido (nidi artificiali) posizionate nei siti storici di riproduzione delle specie.

C- TUTELA DEL BALESTRUCCIO, INDIRIZZI

- in periodo di riproduzione primaverile (marzo-agosto) i nidi ed i cornicioni in cui sono localizzati i loro nidi non siano disturbati per consentire alle coppie nidificanti, di riprodursi portando a termine la cova e l'allevamento delle nidiate; in ogni caso i vecchi nidi non vanno rimossi nel periodo invernale di post nidificazione perché la specie di ritorno in primavera è facilitata a nidificare in presenza dei nidi già usati in precedenza
- le nuove costruzioni e/o le ristrutturazioni possano essere dotati di nidi artificiali idonei e in genere essere realizzate secondo i criteri della bioarchitettura naturalistica;
- le nuove costruzioni e/o le ristrutturazioni siano realizzate secondo i criteri della bioarchitettura naturalistica, con riguardo al profilo dei cornicioni e alla composizione di intonaci e tempere compatibili con la loro nidificazione. La possibilità di riproduzione dei Balestrucci va individuata essenzialmente nella disponibilità di cornicioni ad angolo retto e realizzati con intonaco "rugoso", dipinto con soluzioni (tempere) validate per non rendere l'intonaco liscio e sdruciolevole e quindi

inadatto alla presa della malta che i balestrucci usano per realizzare i nidi. Pertanto i nuovi cornicioni delle abitazioni o le ristrutturazioni degli stessi siano realizzati ad angolo retto e non a forma ricurva utilizzando un intonaco non sdruciolevole;

- sia adottato quale intervento dimostrativo atto a favorire la nidificazione dei Balestrucci, anche in presenza di cornicioni inadatti esistenti, il posizionamento di nidi artificiali e supporti idonei alla costruzione del nido

- gli uffici comunali indicati e le associazioni ambientaliste territoriali costruiscano un circolo virtuoso di informazioni, anche al fine di adottare nel tempo misure con lo scopo di elevare la coscienza ecologico-ambientale della cittadinanza; in particolare alle associazioni si raccomanda di adottare ogni utile iniziative in concerto con gli uffici comunali e con i cittadini direttamente interessati ad edifici con nidi delle specie in oggetto o suscettibili di ospitarli, per iniziative ed eventi tematici promozionale (Es.: " Una casa per la rondine", "monumento vivo") al fine di fornire i supporti di legno ("mensole") da posizionare sotto i nidi di rondini e balestrucci che possono dare problemi a causa delle deiezioni e al fine di evidenziare gli edifici che ospitano colonie di rondini;

- si demandi l'esecuzione dei procedimenti che derivano dalla presente all'Area Tecnica relativamente alla parte edilizia e alla Polizia Municipale relativamente alla sorveglianza sul divieto di cui al precedente n. 1 e di trasmettere il presente atto al Parco Nazionale (o Regionale o Area protetta competente per tutta o parte del territorio del Comune).

- il presente atto sia comunicato ai soggetti interessati ai sensi di Legge 12.